

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FIAB MILANO CICLOBBY ONLUS

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1 - Denominazione

A norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi abbreviato CTS), è costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata **"FIAB MILANO CICLOBBY ONLUS"**.

L'Associazione assumerà nella denominazione l'acronimo "APS" successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 2 - Sede legale

L'Associazione ha sede legale in Milano, via Borsieri, 4/E.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

Articolo 3 - Sezione territoriale

Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di sezioni territoriali, su domanda di almeno venti Soci.

Le sezioni hanno la finalità di perseguire, nell'ambito territoriale di riferimento, gli scopi istituzionali dell'Associazione e promuovono contatti stabili sul territorio con le realtà di interesse istituzionale dell'Associazione, anche attraverso iniziative e dibattiti, attività culturali, formative e informative.

Le sezioni non hanno autonomia amministrativa e contabile. Le spese generali per la sezione e per eventuali iniziative devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4 - Finalità e principi ispiratori

L'Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 5 in favore dei propri Soci, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura, della salute delle persone e dell'ambiente, in particolare promuovendo l'uso della bicicletta con iniziative per migliorare mobilità e qualità della vita urbana e per la pratica di una forma di escursionismo rispettosa dell'ambiente.

L'Associazione si ispira a principi di solidarietà, salute, ecologia e non violenza; la sua struttura è democratica.

Più precisamente, l'Associazione ha per scopo di operare affinché si ricreino le condizioni per poter circolare in bicicletta in città in tutta sicurezza e perché aumenti la circolazione urbana delle bici come risposta moderna ai problemi posti dalla congestione, dalla progressiva paralisi del traffico, dall'inquinamento acustico e dell'aria e come contrasto alle patologie causate dalla scarsa attività fisica.

In altre parole, l'Associazione con la propria azione vuol contribuire al superamento del degrado dell'ambiente urbano e al raggiungimento di una più elevata qualità della vita urbana.

L'Associazione ha per scopo altresì di favorire il turismo in bicicletta anche come forma di attività fisica salutare.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione intende aggregare il maggior numero possibile di persone e collaborare con associazioni ed enti che hanno tra le loro finalità la tutela

e il miglioramento delle condizioni di vita e della salute degli individui e dell'ambiente urbano. L'Associazione è regolata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del codice civile e del CTS, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 5 - Attività

L'Associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all'art. 5 del CTS, come indicate nelle seguenti lettere di cui al comma 1 del medesimo decreto:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale per il raggiungimento delle indicate finalità, ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 6 del CTS.

L'Associazione opererà al fine di:

- 1) promuovere e sviluppare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico, ecologico, salutare e accessibile;
- 2) proporre la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
- 3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti, pedoni e disabili; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso improprio del mezzo privato a motore;
- 4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- 5) promuovere la più ampia intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto collettivo, in particolare con iniziative per il miglioramento del trasporto delle biciclette per ferrovia e via metropolitana e su qualunque altro mezzo di pubblico trasporto;
- 6) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti culturali, ambientali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone e di miglioramento della salute; organizzare in proprio, o collaborare all'organizzazione con altri enti o gruppi, manifestazioni pubbliche, in bicicletta o di altra natura, rivolte alla cittadinanza, gite e raduni in bicicletta; studiare, pubblicare o realizzare percorsi e itinerari cicloturistici; promuovere altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
- 7) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici e organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;

- 8) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione del personale e professionale, viaggi di studio, attività culturali e formative nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extrascolastici; produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza a un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;
- 9) promuovere studi, ricerche, centri di documentazione, dibattiti, seminari;
- 10) editare riviste e altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare le finalità dell'Associazione;
- 11) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 4, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli;
- 12) fornire servizi diversi, corsi di formazione e aggiornamento, e quant'altro possa essere utile al funzionamento e all'organizzazione dell'Associazione;
- 13) intraprendere ogni iniziativa politica, culturale e giudiziale, ivi compresa la costituzione di parte civile, a tutela delle proprie finalità associative;
- 14) svolgere attività di promozione dell'attività fisica e sportiva non agonistica, in particolare ciclistica, per la tutela della salute;
- 15) svolgere ogni altra attività volta a conseguire gli scopi sociali.

L'Associazione potrà:

- attuare alcuni servizi o agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale.

Articolo 6 - Adesione ad altri enti

L'Associazione aderisce alla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) e inoltre potrà aderire ad altri organismi nazionali e internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre associazioni o enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III - SOCI

Articolo 7 - Soci e quote associative

L'adesione all'Associazione è libera, volontaria e aperta a tutti coloro che si propongono di perseguire le finalità del presente Statuto e dei regolamenti sociali.

L'Associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche.

Sono Soci le persone o enti che verseranno, all'atto dell'ammissione, le quote d'iscrizione che verranno annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di non accettare la richiesta d'iscrizione, dandone comunicazione all'interessato entro 60 giorni e contestualmente restituendo la quota associativa anticipata.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di determinare la tipologia dei Soci (ordinari, benemeriti e altro) i quali hanno tutti gli stessi diritti, possono partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di Socio cessa per:

- a) scioglimento dell'Associazione;

- b) mancato pagamento della quota di adesione annua entro i termini previsti, ossia la data dell'Assemblea dei Soci che approva il bilancio dell'anno precedente e comunque entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) la manifestazione di volontà del Socio di recedere dall'Associazione;
- d) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e adeguatamente motivata.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I Soci esclusi hanno facoltà, inviando ricorso al Presidente entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, di appellarsi all'Assemblea che si esprimerà in via definitiva alla prima riunione utile.

I Soci esclusi o recedenti non hanno diritto al rimborso della quota di adesione annua.

Articolo 8 - Attività dei Soci

Tutti i Soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto a un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata; non sono ammessi né la presenza né il voto per delega.

I Soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabilite dalle leggi e dallo Statuto.

I Soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai Soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti a loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli iscritti.

Sono inoltre organi dell'Associazione:

- a) il Consiglio Direttivo
- b) il Presidente
- c) l'Ufficio di Presidenza
- d) il Revisore dei conti o l'Organo di controllo

Articolo 10 - Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, l'eventuale bilancio sociale - da redigere qualora ne derivi l'obbligo ai sensi dell'art. 14 del CTS - eleggere i membri del Consiglio Direttivo e stabilire le linee programmatiche dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente anche fuori dalla sede sociale, purché all'interno del territorio comunale.

L'Assemblea ordinaria può inoltre essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea dev'essere convocata mediante comunicazione scritta a tutti i Soci almeno 15 giorni prima, anche per posta elettronica semplice.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a un giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, da un Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto

dal Presidente dell'Assemblea, e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea.

A tale verbale si allegano le deliberazioni e i bilanci approvati dall'Assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede sociale e ogni Socio aderente può consultarlo.

Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti dev'essere comunicato ai Soci mediante pubblicazione sul notiziario dell'Associazione o sui propri canali mediatici.

L'Assemblea ordinaria:

- a) determina, su proposta del Consiglio Direttivo, gli indirizzi strategici generali dell'azione dell'Associazione per l'anno successivo e approva le iniziative vincolanti per i Soci;
- b) approva o censura l'operato del Consiglio Direttivo uscente;
- c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- d) elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti o dell'Organo di controllo.
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione;
- f) delibera su tutto quant'altro a essa demandato per legge o per Statuto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo si applica la seguente procedura:

- a) viene, dapprima, determinato dall'Assemblea il numero dei Consiglieri.
- b) ogni Socio può esprimere un numero massimo di preferenze pari alla maggioranza del numero dei Consiglieri da eleggere.
- c) sono eletti Consiglieri i candidati che hanno avuto il maggior numero di voti in ordine decrescente.
- d) In caso di parità, l'Assemblea può deliberare l'aumento del numero dei Consiglieri entro il massimo di quindici. In caso l'Assemblea non deliberi l'aumento del numero o che residuino ulteriori parità, risulteranno eletti:
- e) il candidato con maggior anzianità associativa,
- f) in caso di ulteriore parità, il candidato con minore età;
- g) in caso di ulteriore parità, in base a sorteggio.

Tutti i Soci aderenti in regola col pagamento della quota sociale partecipano all'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata per modifiche dello Statuto e per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Le proposte di revisione dello Statuto devono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero oggetto di mozione d'ordine. Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con una maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno il 25 per cento dei soci, in terza convocazione con la presenza di almeno il 10 per cento dei soci e in quarta convocazione con la presenza di almeno il 3 per cento dei soci.

Fra le diverse convocazioni deve intercorrere un intervallo non inferiore a un giorno.

Sono ammesse la presenza all'Assemblea e l'espressione del voto anche in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo sociale competente, ovvero l'Assemblea straordinaria dei Soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri in numero dispari, scelti tra i Soci dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.

I Consiglieri dimissionari o che per qualunque motivo vengano meno, sono sostituiti dal primo dei non eletti in sede di elezione del Consiglio. In caso di parità, si applica la procedura prevista per l'elezione dei Consiglieri di cui all'articolo 10. In caso di mancanza di non eletti, non si provvederà all'integrazione del Consiglio. I Consiglieri così nominati restano in carica e decadono unitamente al Consiglio Direttivo.

In caso venga a mancare almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio va considerato decaduto e dev'essere convocata, a cura del Presidente uscente, una nuova Assemblea elettiva entro trenta giorni.

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione e funzionamento dell'Associazione, della quale costituisce l'organo di guida e di indirizzo, con ogni potere in merito.

Il Consiglio Direttivo, nella riunione immediatamente successiva all'Assemblea elettiva, elegge fra i propri membri il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario Amministrativo ed il Segretario Organizzativo che formano l'Ufficio di Presidenza.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) predispone i bilanci consuntivi e preventivi che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.
- b) delibera in materia di gestione e amministrazione delle entrate e delle uscite ricorrenti e periodiche e del patrimonio;
- c) esegue le delibere dell'Assemblea;
- d) fissa la convocazione dell'Assemblea straordinaria e il relativo ordine del giorno;
- e) stabilisce l'entità delle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; delibera su assunzione, trattamento economico e licenziamento del personale dipendente dell'Associazione e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, nei limiti di legge.
- f) delibera, in generale, su tutti i problemi e gli affari che riguardano comunque l'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno; per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Non è ammessa la presenza e il voto per delega.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza da un Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato all'inizio della seduta.

Il Presidente, e in sua assenza un Vice Presidente designato dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente convoca il Consiglio tramite comunicazione scritta anche per posta elettronica semplice almeno 3 giorni prima dell'incontro.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione e l'amministrazione dell'Associazione. È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 13 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri Soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza:

- a) dà esecuzione alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- b) si occupa delle questioni di ordinaria amministrazione dell'Associazione e delle questioni urgenti e indifferibili;
- c) coordina il lavoro dei responsabili dei settori di attività nei quali si articola l'Associazione;
- d) stabilisce l'ordine del giorno dei Consigli Direttivi;
- e) si occupa della predisposizione del materiale da fornire al Consiglio Direttivo per la discussione e le decisioni di competenza.

L'Ufficio di Presidenza è un organo collegiale e di norma ricerca l'unanimità nelle proprie decisioni; a ciascun componente possono essere assegnate deleghe specifiche per il coordinamento dei settori di attività nei quali si articola l'Associazione.

Articolo 15 - Revisore dei conti o Organo di controllo

L'Associazione, qualora obbligatorio ai sensi degli articoli 30 e 31 del CTS, dovrà nominare, con delibera dell'Assemblea Ordinaria, un Organo di Controllo monocratico o un revisore secondo le norme di legge.

Il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Revisore dei conti dura in carica due anni.

Articolo 16 - Gratuità delle cariche

Le cariche degli organi sociali, con esclusione dell'Organo di Controllo obbligatorio, sono gratuite.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 17 - Patrimonio

L'Associazione può trarre le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- c) sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività d'interesse generale e da attività diverse, secondo i limiti definiti nell'art. 5 del presente Statuto;
- f) raccolte fondi;
- g) donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Articolo 18 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. I Soci possono prenderne visione.

Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio dev'essere formulato secondo le previsioni dell'art. 13 del CTS.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile, dalla normativa vigente dalle norme del CTS.